

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 327 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DEL
22 GIUGNO 2022**

Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine nella seduta del 22/06/2022;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (di seguito, per brevità, "DL 44/2021") secondo il quale l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al citato comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3 che ha modificato l'art. 4 del DL n.44/21;

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha modificato l'art.4 del suddetto DL n.44/2021 secondo il quale *"In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento"*;

VISTE le circolari del Ministero della salute in tema di differimenti della vaccinazione nei casi di infezione da SARS-CoV-2;

VISTA la nota del Ministero della salute del 29 marzo 2022 Prot. 5505 che ha determinato il termine della cessazione temporanea della sospensione per il differimento della vaccinazione dopo la contrazione del Covid-19 in 90 giorni;

VISTE le seguenti delibere:

- n. 259 del 23/03/2022
- n. 246 del 23/02/2022 che ha ratificato l'Atto urgente Presidenziale n. 56 del 01/03/2022
- n. 313 del 06/06/2022
- n. 270 del 30/03/2022
- n. 237 del 23/02/2022
- n. 279 del 13/04/2022
- n. 156 del 12/01/2022
- n. 57 del 12/01/2022
- n. 249 del 23/03/2022
- n. 246 del 23/02/2022 che ha ratificato l'Atto urgente Presidenziale n.49 del 14/02/2022
- n. 289 del 04/05/2022

con le quali è stato dichiarato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e si è proceduto ad annotare la sospensione dall'esercizio professionale sull'Albo;

VISTE le istanze trasmesse dagli interessati ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022;

VISTE le seguenti delibere:

- n. 273 del 30/03/2022
- n. 313 del 06/06/2022
- n. 276 del 06/04/2022 che ha ratificato l'Atto urgente Presidenziale n. 65 del 05/04/2022
- n. 271 del 30/03/2022
- n. 276 del 06/04/2022 che ha ratificato l'Atto urgente Presidenziale n. 62 del 31/03/2022
- n. 311 del 06/06/2022
- n. 309 del 06/06/2022
- n. 322 del 15/06/2022 che ha ratificato l'Atto urgente Presidenziale n. 87 del 07/06/2022
- n. 290 del 04/05/2022 che ha ratificato l'Atto urgente Presidenziale n. 73 del 29/04/2022
- n. 291 del 04/05/2022
- n. 310 del 06/06/2022

con le quali è stata disposta la cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria di cui all'art. 4, comma 5, DL 44/2021, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nella nota del Ministero della salute del 29 marzo 2022 Prot. 5505;

VISTE le Ordinanze cautelari del TAR Lombardia, Sezioni Milano e Brescia, che hanno disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Ordini sulla base della suddetta nota del Ministero vigilante facente riferimento al termine di differimento di 90 giorni anziché di 180 giorni;

CONSIDERATO che, dopo confronto approfondito con le altre professioni sanitarie, è stata inviata al Ministro della Salute una nota con la quale si è evidenziato che, nelle more di un pronunciamento chiarificatore da parte del medesimo, le Federazioni avrebbero suggerito agli OMCEO di prorogare i termini delle cessazioni temporanee di tre mesi rispetto alle decisioni già adottate;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:


- di aumentare il termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 di ulteriori tre mesi (90 giorni) dalla scadenza del termine indicato nelle delibere di cessazione temporanea sopra richiamate;
- di inviare tempestiva comunicazione della presente delibera agli interessati.

Ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022, la sospensione riprenderà automaticamente efficacia qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle delibere già comunicate agli interessati come modificate dalla presente delibera.

La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente in materia di amministrazione trasparente.

IL SEGRETARIO

Dr. Guido Cappelletto



IL PRESIDENTE

Dr. Gian Luigi Tiberio

